

CONTRATTO DI SERVIZIO 2015

Ai sensi art.11 comma 4 dell'Accordo di Programma

Tra

Il Comune di Crema, in qualità di Ente Capofila dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015 – 2017 dell'ambito distrettuale cremasco, C.F. n. _____, nella persona del Sindaco pro tempore/Dirigente competente con potere di firma, dr. _____, (di seguito il Comune)

E

l'Azienda Speciale Consortile "Comunità Sociale Cremasca", con sede legale in Crema, Piazza Duomo 25, codice fiscale/partita IVA n. 01397660190, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. Davide Vighi, (di seguito riportato come "Azienda").

Di seguito congiuntamente le Parti;

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Premesso che:

Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni dell'ambito sociale cremasco, con il consenso degli altri soggetti attivi nella progettazione possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all'organizzazione dei servizi;

In data 30 aprile 2015 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato all'unanimità il nuovo Piano di Zona 2015-2017 ed ha conferito mandato al

Comune di Crema per la sottoscrizione del presente contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015 – 2017 dell'ambito distrettuale cremasco, Il Comune di Crema è stato individuato quale Ente Capofila responsabile per l'esecuzione dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015 – 2017 dell'ambito distrettuale cremasco;

Il Comune aderisce all'Azienda Speciale Consortile "Comunità Sociale Cremasca", costituita in data 11 dicembre 2006 e iscritta al n. 10598 del Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Cremona e ne ha approvato i relativi Statuto e Convenzione;

I servizi e gli interventi che l'Azienda Speciale Consortile eroga, in attuazione degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2015-2017, nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei comuni soci, riguardano le seguenti aree:

- Anziani
- Disabilità
- Adulti in difficoltà ed emarginazione sociale
- Minori e famiglia;

Il presente Contratto di Servizio (di seguito il Contratto) ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile relativamente:

- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- ai rapporti finanziari tra le Parti;

Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore e/o dei responsabili di unità

organizzativa, con cadenza periodica e con le modalità più funzionali (sedute congiunte del CdA e del Comitato Ristretto, riunioni nei sub-ambiti,) relazionerà al Comune circa lo stato di applicazione del Contratto e al termine dell'esercizio in merito ai risultati conseguiti.

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda Speciale Consortile attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei comuni soci servizi e progetti indicati nell'allegato Piano Operativo (**Allegato 1**), documento di carattere programmatico, aggiornato con cadenza annuale e approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Contratto, disciplina i rapporti tra il Comune e l'Azienda per ciò che attiene la gestione dei servizi delegati, per il periodo di validità del presente contratto, di cui al successivo Art. 3.

L'affidamento della gestione di ulteriori servizi distrettuali all'Azienda, dopo la stipula del Contratto potrà avvenire mediante apposita richiesta da parte del Comune e relativa accettazione da parte dell'Azienda. Una volta perfezionatesi richiesta e accettazione costituiranno formale integrazione del Contratto.

Art. 3 - Durata e recesso

Il Contratto decorre dal 1 gennaio 2015 ed ha validità sino al 31 dicembre 2015.

Le Parti, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in ordine al recesso dall'Azienda (art. 32) e scioglimento della stessa (art. 33), potranno recedere dal presente Contratto con un preavviso di almeno sei mesi da notificare alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso le Parti definiranno di comune accordo modalità e tempistiche atte a garantire la

continuità e la qualità del servizio reso ai cittadini e il rispetto degli impegni assunti per ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti o dagli ordini dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 – Impegni dell'Azienda

L'Azienda è tenuta a prestare i servizi e le attività previsti dal Piano Operativo 2015 alle condizioni e nel rispetto delle caratteristiche e degli standard pattuiti. Ciò, garantendo l'efficienza e la qualità delle prestazioni e degli interventi, nonché il rigoroso rispetto dei principi di economicità ed efficacia.

L'Azienda s'impegna a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto della normativa vigente.

L'Azienda assicura la più ampia trasparenza e comunicazione nei confronti del Comune e, previa apposita richiesta, consente ai Comuni soci l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio.

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del Contratto ed è tenuta al risarcimento di eventuali danni imputabili a colpa grave e negligenza dei propri operatori o degli operatori degli enti terzi tramite i quali vengono erogati i servizi oggetto del Contratto.

Art. 5 – Impegni del Comune

Il Comune, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell'interesse della collettività, si impegna a garantire all'Azienda le condizioni necessarie ad una efficiente gestione del servizio.

Il Comune si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda tutte le informazioni in proprio possesso e le attività poste in essere che possano incidere sulla gestione del servizio.

Il Comune accetta gli importi dei fondi e delle quote di cui all'art. 7 comma 1, riferite al sistema di finanziamento di cui all'art. 6 comma 1.

Qualora, per atti o fatti, negligenze ed omissioni, attribuibili alla responsabilità del Comune, dei suoi operatori e/o dirigenti e/o amministratori, l'Azienda dovesse subire eventuali danni, quest'ultima ha diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento degli stessi.

Art. 6 - Finanziamento dell'Azienda

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto il finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda è strutturato attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione.

Il Comune, in attuazione di quanto definito nel Piano Operativo annuale approvato dall'Assemblea dei Sindaci, provvede al finanziamento del Fondo di Gestione attraverso il trasferimento all'Azienda di:

1. Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona e indicate nel Piano Operativo di cui al precedente art. 2 comma 1 (es. Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza e eventuali e/o ulteriori finanziamenti).

I Comuni soci, in attuazione di quanto definito nel Piano Operativo annuale approvato dall'Assemblea dei Sindaci, provvedono al finanziamento del Fondo di Gestione attraverso il trasferimento all'Azienda di:

1. Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile (Fondo di solidarietà), indicati nel Piano Operativo di cui al precedente art. 2 comma 1;
2. Finanziamenti specifici per servizi a gestione distrettuale degli Enti Soci

indicati nel Piano Operativo di cui al precedente art. 2 comma 1

Art. 7- Fondi e quote

Con riferimento alle quote dei finanziamenti di cui all'art. 6 comma 2 punto 1, queste sono direttamente versate dal Comune all'Azienda.

Per quanto attiene alle quote inerenti il Fondo di solidarietà, di cui all'art. 6, comma 3 punto 1, queste sono indicate nel Piano Operativo approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci e sono ripartite così come indicato **nell'Allegato 2** (aggiornato con cadenza annuale) al presente contratto.

Il Fondo di solidarietà di cui al comma precedente dovrà essere versato da ciascun Comune Socio all'Azienda, in un'unica soluzione entro il 10 Giugno di ogni anno. In caso di mancato versamento della quota prevista di Fondo di Solidarietà da parte dei Comuni Soci, l'Azienda, potrà valutare di trattenere le corrispondenti quote di fondi distrettuali ad essi spettanti.

Per quanto attiene ai finanziamenti di cui all'art. 6 comma 3 punto 2, questi sono indicati nel Piano Operativo approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci. Le quote di competenza di ciascun Comune Socio, dovranno essere versate all'Azienda, secondo tempi e modalità riportati nell'**Allegato 3** (aggiornato con cadenza annuale), preceduti, dall'assunzione dei relativi atti di impegno di spesa, che se eventualmente richiesti, dovranno essere trasmessi per conoscenza all'Azienda.

I Comuni che alle date di cui sopra non avessero ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione, procederanno comunque al versamento nel rispetto della tempistica e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

Il saldo, comprensivo di eventuali differenze in ordine alle somme dovute all'Azienda per variazioni del numero e della durata degli

interventi, dovrà essere versato, a conguaglio, entro il 30 Aprile dell'esercizio successivo.

Le comunicazioni per i pagamenti di cui al presente articolo saranno trasmesse ai Comuni Soci, a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8 – Servizi direttamente negoziati con i singoli Comuni Soci

Il conferimento della gestione di specifici servizi, da parte di singoli Comuni Soci dell'Azienda, non inclusi nell'alveo di quelli previsti dal Piano Operativo vigente, dovrà essere direttamente negoziato con quest'ultima e saranno oggetto di specifici accordi convenzionali.

Art. 9 - Continuità del servizio

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'autorità, per necessità tecniche del servizio ovvero in presenza di inadempienze o ritardi nelle comunicazioni / autorizzazioni, imputabili al Comune.

L'eventuale sospensione del servizio dovrà essere comunicata dall'Azienda al Comune nel rispetto della procedura prevista dall'art. 11 del Contratto, e comunque successivamente al termine di 15 giorni decorrente dalla contestazione delle inadempienze al Comune.

Art. 10 - Controllo sull'andamento del servizio

Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni del Contratto; gli è consentito chiedere all'Azienda chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi.

Art. 11 - Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali relativi agli utenti destinatari dei servizi di cui al Contratto, avviene nel rispetto delle previsioni di cui al Dlgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12 – Contestazioni degli inadempimenti

Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il Contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e degli addebiti imputati ed indicare un termine, non inferiore a 15 giorni, per consentire all'altra Parte di presentare le eventuali giustificazioni e proporre soluzioni per provvedere all'adempimento. Persistendo gli addebiti, le Parti avranno la facoltà di far valere i propri diritti ai sensi di legge e del Contratto.

Nel caso in cui i Comuni Soci non rispettassero i termini di pagamento previsti dal presente Contratto e, nonostante i solleciti formulati dall'Azienda il ritardo si protraesse per oltre sei mesi, da tale data l'Azienda avrà la facoltà di esporre agli stessi Comuni Soci il costo degli interventi maggiorati con gli interessi di mora che saranno definiti in seno al Consiglio di Amministrazione e/o di trattenere le quote di fondi distrettuali ad essi spettanti per un importo pari al debito contratto e/o eventualmente di deliberare la sospensione del servizio.

Art. 13 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e applicazione del presente Contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Data

Per il Azienda Speciale Consortile:

Il Direttore Generale
(dr. Davide Vighi)

Per il Comune

Il Sindaco
(dr.ssa Stefania Bonaldi)

Allegato 1: Piano Operativo

Allegato 2: Riparto quote Fondo di Solidarietà

Allegato 3: Riparto quote finanziamento servizi a gestione distrettuale.